

UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n.49 del 20.06.2017

OGGETTO: Attribuzione assegno nucleo familiare.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Viste le seguenti richieste registrate al protocollo di questo ente:

- N.579 del 25.05.2017 sig. H. M. per assegno nucleo familiare
- N.549 del 17.05.2017 sig.ra Q. A. per assegno nucleo familiare
- N.599 del 30.05.2017 sig. R. E. per assegno nucleo familiare
- N.639 del 05.06.2017 sig.ra O. V. L. per assegno nucleo familiare
- N.580 del 25.05.2017 sig.ra P. C. per assegno nucleo familiare

per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori;

Richiamati:

- l'art.74 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 che prevede misure a sostegno delle donne regolarmente residenti in Italia, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il D.M. 21.12.2000 n.452, come modificato dal D.M. 25.05.2001 n.337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art.74 del D.Lgs. 151/2000, già art.49 della legge 488/99 e art.66 della legge 448/98;
- l'art.50 della legge 17.05.99 n.144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in oggetto in capo ai comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- la circolare dell'INPS n.35 del 09.03.2010 relativa alle disposizioni in merito ai titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno alle cittadine residenti non comunitarie;
- il D.P.C.M. 05.12.2013 n.159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campo di applicazione dell'I.S.E.E.;

Visto il comunicato della Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia – pubblicato sulla G.U. n.35 del 12.02.2016 indicante l'entità della rivalutazione, alle prestazioni e ai requisiti economici di cui all'art.65 della legge 448/1998 e s.m.i.;

Ritenuto che la determinazione del contributo economico denominato "assegno di nucleo familiare" compete al comune, quale ente erogatore, mentre alla liquidazione delle somme dovute provvederà invece l'INPS sulla base dei dati forniti dal comune;

Dato atto che, l'ISEE presentato dai richiedenti, sono conformi allo stato attuale, sono state verificate le corrette compilazioni delle domande, la completezza della documentazione allegata nonché l'avvenuta presentazione nei termini di legge;

Preso atto che i richiedenti, in possesso dei requisiti previsti, hanno dichiarato di non essere beneficiari di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento;

Vista la risultanza del programma "calcolo del diritto" dell'INPS e considerato che dal calcolo della situazione economica risulta attribuibile l'assegno nella misura stabilita per l'anno 2017;

Ritenuto quindi di concedere ai richiedenti l'assegno al nucleo familiare nella misura intera, che ammonta ad € 1.836,90/annui, mentre al Sig. H. M. l'importo ammonta ad € 1.224,60;

Richiamato il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n.243/2014 del registro dei provvedimenti pubblicato in G.U. n.134 del 12.06.2014;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di concedere ai richiedenti in premessa indicati, i cui dati anagrafici sono agli atti di questo ufficio, l'assegno al nucleo familiare;
- di comunicare all'INPS, secondo le specifiche procedure individuate dal medesimo istituto, la concessione dell'assegno a favore dei beneficiari, per le successive procedure di erogazione in capo all'INPS stesso;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa da parte di questo ente.

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Pinto

